



- 1° - l'onere di cui alla lettera a) sarà determinato, anno per anno, sulla base della situazione impiegatizia al 1° gennaio e secondo le retribuzioni come previste dai contratti di lavoro vigenti nell'anno cui si riferisce il contributo;
- 2° - per la determinazione del contributo teorico di cui alla lettera b), la percentuale da applicare alla spesa prevista secondo la situazione in atto al 1° gennaio, sarà quella goduta nell'esercizio immediatamente precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; percentuale che sarà indicata nei conti di liquidazione e che sarà applicata, esercizio per esercizio, anche per il calcolo dei contributi di cui alla circolare 916 (polizze aziendali impiegati agenzia);
- 3° - il termine sottrattivo di cui alla lettera c) riguardante l'aliquota di autosufficienza raggiunta da ciascuna agenzia sarà pure valutato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, in relazione sempre al coefficiente 0,04 che resta inalterato, ed ai fattori di cui ai punti 1° e 2° che saranno aggiornati di anno in anno;
- 4° - per gli anni successivi al 1949, e cioè per gli esercizi 1950-1951-1952-1953-1954, il termine sottrattivo di cui sopra non potrà essere comunque inferiore ad  $\frac{1}{5}$  -  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{2}$  - 1 della spesa impiegatizia totale calcolata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il